

IL DECRETO-LEGGE CURA ITALIA PER I DIPENDENTI PRIVATI

■ CONGEDI PARENTALI FIGLI CON ETA' INFERIORE AI 12 ANNI

Il decreto riconosce a tutti i lavoratori dipendenti dei settori privati con figli di età inferiore ai 12 anni fino a 15 gg di congedo pagato al 50%. Questi sono in aggiunta a quanto già previsto.

Il riconoscimento di questi giorni non avviene se uno dei genitori sta usufruendo di ammortizzatori sociali. La misura può essere utilizzata alternativamente da entrambi i genitori.

Sono esclusi i nuclei familiari nei quali uno dei genitori usufruisce di ammortizzatori sociali, se uno dei genitori non è occupato o disoccupato.

■ CONGEDI PARENTALI FIGLI CON ETA' COMPRESA TRA I 12 E 16 ANNI.

Per i genitori è consentito di astenersi dal lavoro senza retribuzione per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi. La possibilità di astensione non è prevista se uno dei genitori non è occupato o usufruisce di ammortizzatori sociali.

■ BABY SITTER (dipendenti privati)

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato in alternativa al congedo parentale è riconosciuto un BONUS baby sitter fino ad un massimo di 600€.

Il bonus si può richiedere tramite il libretto famiglia INPS.

■ BABY SITTER-PERSONALE SANITARIO

Per i lavoratori del settore pubblico, privato, privato accreditato appartenenti alla categoria degli infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, degli operatori sociosanitari e dei medici, i lavoratori del comparto sicurezza e del soccorso pubblico impiegato nella emergenza COVID-19 di baby sitter l'indennità è di 1000€.

Il bonus deve essere richiesto tramite il libretto famiglia INPS

■ ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART 33, (LEGGE 104)

Ai dipendenti titolare di L.104 c.3 è riconosciuto l'incremento di ulteriori e complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, che vanno ad aggiungersi ai tre giorni mensili già previsti. Il lavoratore potrà decidere l'utilizzo dei dodici giorni aggiuntivi in maniera continuativa o frazionata.

■ MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art 1 c 2 del DL 23 febbraio 2020 n.6) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è cumulabile ai fini del periodo di comportamento.

Compete al medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

■ GESTIONE ASSENZE PER PARTICOLARI CASISTICHE

Per i lavoratori pubblici e privati, fino al 30 Aprile, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarà equiparato al ricovero ospedaliero nei seguenti casi:

- Riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (L.104 c.3)
- Certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'art 3 ,c.1, del D.L.2 Marzo 2020, n.9

Compete al medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare.